

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1873

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORI, BRIGUGLIO, CIRIELLI, LEO, RONCHI

Istituzione del Museo nazionale
degli strumenti musicali

Presentata il 26 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da alcuni anni il Ministero per i beni e le attività culturali è impegnato in una vasta operazione di rilancio della propria immagine: un esempio di tale orientamento è costituito dall'attuazione di aperture straordinarie di musei, monumenti e gallerie d'arte, anche avvalendosi della collaborazione di ditte private. Particolarmente rilevante, per impegno nella tutela di una sterminata massa di materiale artistico che è autentica gloria italiana e fa ormai parte del patrimonio civile dell'umanità, è risultata l'attività del predetto Ministero in favore della Capitale.

Tuttavia, da un lato s'è voluto concretare una strategia per incrementare la «visibilità» del Ministero per i beni e le attività culturali attuando il progetto sulle aperture straordinarie delle Gallerie « Bor-

ghese » e « Barberini » (dipendenti dalla soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Roma), dall'altro si registrano serie e pluriennali difficoltà per la vita quotidiana dei rimanenti quattro musei dipendenti dalla medesima soprintendenza (Galleria « Spada », Galleria « Corsini », Museo nazionale del Palazzo di Venezia, Museo degli strumenti musicali). Attualmente questi quattro importanti musei romani presentano la seguente situazione:

a) la Galleria « Spada » è composta da quattro sale, tutte aperte al pubblico;

b) la Galleria « Corsini » (prolungamento cronologico della Galleria « Barberini » per il periodo barocco) è composta da otto sale, tutte aperte al pubblico;

c) il Museo del Palazzo di Venezia dispone di ben trentadue sale, di cui solo alcune aperte al pubblico (altre sono adibite a mostre temporanee e non sono effettivamente comprese nell'ambito museale);

d) il Museo degli strumenti musicali (sito nel comprensorio di piazza di S. Croce in Gerusalemme) è attualmente composto da diciotto sale al primo piano di uno dei due palazzi (ciascuno composto da piano-terra e due piani), delle quali sedici aperte al pubblico.

1. Caratteristiche fondamentali del Museo degli strumenti musicali e sua attuale collocazione ordinamentale.

A) L'attuale ordinamento del Museo degli strumenti musicali.

Sul Museo degli strumenti musicali e sulle sue esigenze particolarmente urgenti di tutela s'appunta l'attenzione della presente proposta di legge, in quanto esso appare uno specchio fedele di quanto debba essere incrementata la considerazione ufficiale per un patrimonio civile e culturale, di cui l'Italia è pure stracolma, per l'augusta nobiltà delle testimonianze storico-artistiche: la *musica*. Nella patria di Palestrina, Vivaldi e Verdi e d'una plèthora d'altri grandi compositori sembrerebbe a prima vista non affiorare quasi la consapevolezza del valore di questa disciplina del pensiero: prova ne sia — ad onta d'un forte recupero d'interesse per la musica, che la comunità nazionale sta ricominciando a saper esprimere — il fatto che il testo unico sui beni culturali, varato nel 1999 (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, adottato a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), non fa riferimento alcuno ai beni musicali, che perciò non sono riconosciuti tra gli oggetti di tutela da parte dello Stato.

Anche il Museo degli strumenti musicali (deputato primariamente a conservare e tutelare i mezzi che esprimono il suono e, quindi, il pensiero musicale) risente di

questa *empasse*: ancor oggi non sembrerebbe sufficientemente avvertita la necessità di prendere in considerazione puntuale i problemi conservativi della collezione presente nel Museo « nazionale » degli strumenti musicali. L'argomento è — d'altronde — di portata universale per i nostri valori civili e culturali.

B) Origine e scopi del Museo.

La valenza più significativa di questo museo è legata alla variegata tipologia degli strumenti musicali presenti, alla loro artigianalità, alla loro storia tecnica e musicale, all'invenzione e all'inventiva di tanti costruttori ed artigiani che hanno contribuito alla storia della musica nel mondo intero.

Tuttora il predetto Museo « nazionale » degli strumenti musicali, che custodisce attualmente una raccolta formata da circa 2.500 preziosi pezzi (collezione originata dal tenore Evan Gorga, 1865-1957, e successivamente ingrandita), manca di effettivo riconoscimento giuridico-formale. Peraltro, con decreto del 9 luglio 1929 la raccolta fu sottoposta a vincolo storico, artistico, etnografico ed archeologico; il museo finalmente nel 1964 sorse grazie all'azione tenace ed appassionata della dottoressa Luisa Cervelli (fondatrice e suo primo direttore, la quale ottenne per gli strumenti musicali una sede appropriata in Roma, nei pressi della basilica di S. Croce in Gerusalemme) e continua grazie alla paziente attività del dottor Antonio Latanza (attuale direttore). In atto, questa raccolta museale è gestita dalla soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Roma, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Tale museo è istituzionalmente deputato ad un'attività conservativa e divulgativa, che per importanza culturale non ha uguale nel mondo. Tra i « pezzi » presenti nel Museo: strumenti musicali d'archeologia greco-romana e medioevale, organi di gran pregio, clavicembali storici, il primo (o secondo) pianoforte che sia stato costruito — da Bartolomeo Cristofori —,

espressioni storiche d'altissima liuteria, un'arpa il cui disegno è attribuito a Gian Lorenzo Bernini (« arpa Barberini »), una collezione pressoché integrale di memorie relative a Giovanni Sgambati, strumenti di tradizione popolare, esotici od inusuali, eccetera.

C) *L'organologia.*

Il Museo si occupa dunque essenzialmente d'« organologia », termine che si riferisce a tutti gli strumenti musicali (non già soltanto agli organi); sarebbe inopportuno e fuorviante usare la locuzione « beni musicali », poiché a questa definizione afferiscono anche i beni cartacei conservati nelle biblioteche e negli archivi. Tale disciplina è coltivata dagli organologi, ossia dagli esperti su tutti gli strumenti musicali relativamente alla loro tecnica e storia.

L'organologia risulta sottordinata in Italia, contrariamente a quanto si va determinando in altri Paesi dell'Unione europea. Lo Stato italiano, infatti, non riconosce espressamente la figura dell'organologo; né le università, né i conservatori di musica si occupano di questa materia: i primi preparano i musicologi (esperti di storia della musica), i secondi preparano gli strumentisti (che sanno suonare i diversi strumenti). La specificità dell'oggetto di tutela impedirebbe, a rigor di logica, che la guida del museo possa essere affidata — come oggi avviene — a quelle figure professionali oggi ufficialmente riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali: improprio risulterebbe in tal senso un archeologo come uno storico dell'arte, un architetto come un bibliotecario, eccetera.

2. *I principali problemi del Museo.*

A) *Un museo giuridicamente non riconosciuto, eppure esistente da trentasette anni!*

Si ritiene fondatamente che l'unità museale in questione potrebbe in breve tempo aprire al pubblico il secondo piano, com-

posto da altre diciotto sale già ricolme di strumenti, mentre un altro gruppo di strumenti potrebbe venire adeguatamente sistemato approntando la palazzina contigua (di dimensioni praticamente identiche), già ora occupata dalla « camera termobarica » per la disinfezione periodica degli strumenti medesimi (nonché di carte e stoffe) da insetti xilofagi e muffe. Un'articolazione più idonea dell'esposizione degli strumenti musicali contribuirebbe certamente ad incrementare l'interesse del pubblico — ed anche delle strutture amministrative centrali — per il valore scientifico-culturale di questo museo, unico al mondo nel suo genere e depositario di specifiche esigenze di conservazione e tutela.

Inoltre, il predetto Museo « nazionale » degli strumenti musicali manca tuttora di effettivo riconoscimento giuridico-formale. Peraltro, continua ad operare grazie ad una paziente attività, sia pur irta di difficoltà ed ostacoli essenzialmente di natura burocratica. Perfino la disinfezione periodica degli strumenti da tarli e muffe è inspiegabilmente bloccata da sei anni, malgrado le reiterate e continue sollecitazioni della direzione museale: il costo dell'operatività nonché del gas occorrente (azoto, secondo l'attuale normativa) ammonta a somme irrisorie; tuttavia non si riesce ad ottenere alcun permesso né per acquistare il gas, né per impiegare la manodopera specializzata.

B) *Un'operatività strangolata.*

Il Museo — nonostante la sua unicità scientifico-culturale, riconosciuta anche ai massimi livelli internazionali del settore — di fatto non è operativo secondo la sua vera potenzialità, date una perdurante mancanza d'assegnazione di fondi, originata da varie contingenze (come ricorrentemente posto in luce fin dall'anno 1974 e, abbastanza recentemente, fra l'altro, dalla trasmissione televisiva « *Superquark* » di Piero Angela — RAIUNO, 22 agosto 2000), e l'assenza forzata — malgrado ripetute sollecitazioni, interne ed esterne — di ogni iniziativa pubblicitaria a favore del Museo

medesimo: ciò, fra l'altro, deve assolutamente essere evitato per il futuro, affinché non si determini fondatamente l'immagine internazionale di un'Italia che non apparirebbe in grado di tutelare effettivamente i propri beni culturali (al di là della pubblicità che si faccia a favore di questa o quell'iniziativa). In particolare:

a) la struttura rischia di esser chiusa al pubblico, con l'assunto di un'asserita scarsa affluenza (smentita dalla realtà dei fatti, soprattutto nel periodo più recente);

b) la palazzina ove esso ha sede e quella contigua (da restaurare, e finora mai affidata al Museo stesso) risulterebbero oggetto di lotte «fratricide» tra soprintendenti del dicastero per la conquista esclusiva di esse. In specie, la palazzina ove la struttura museale ha sede (ex caserma «Samoggia») e quella contigua (ex caserma «Capocci», prescindendo dall'ex caserma ormai demolita: il tutto faceva originariamente parte del complesso architettonico d'uso militare «Principe di Piemonte»), contrariamente al progetto generale di restauro della palazzina «Capocci» (non ancora — si ripete — assegnata all'attuale museo) elaborato dalla allora soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma fin dal 1988 ed approvato dal comitato di settore (24-25 luglio 1990), sono oggetto di rinnovato interesse per la collocazione di raccolte archeologiche da parte di una struttura territoriale facente anch'essa capo al Ministero per i beni e le attività culturali, dopo un precedente tentativo — fallito nel 1993 anche per il concomitante avvicinarsi di un'interrogazione parlamentare dell'onorevole Gianfranco Fini (n. 4-20655 del 6 dicembre 1993) e di una denuncia della Procura della Corte dei conti per il Lazio (20 aprile 1994) — posto in essere dall'Ufficio centrale per i beni archivistici del Ministero, e dopo che era stata addirittura formulata l'ipotesi di una demolizione d'entrambe le palazzine per il reperimento di scarse rovine della «spina» del Circo Variano sotto il centro della palazzina «Capocci». È peraltro da tener presente che già l'8 settembre 1975 (con

nota n. 4931, div. VI) l'allora Direzione generale delle antichità e belle arti del neonato Ministero per i beni culturali ed ambientali aveva ufficialmente disposto l'assegnazione dell'intera palazzina «Capocci» alla Soprintendenza alle gallerie di Roma I (secondo la nomenclatura del tempo), con il vincolo di destinarla al nuovo Museo degli strumenti musicali;

c) frattanto, oltre 1.500 strumenti musicali presenti rimangono ammassati e stipati in attesa di una destinazione incerta. La pluriennale immobilità di questa situazione, originata dalla contrapposizione tra istanze ed interessi divergenti, concreterebbe un danno allo Stato per uno spazio di circa tremila metri quadrati non utilizzato e per il possibile degrado dei reperti musicali (già stigmatizzato dalla Corte dei conti con nota n. 371651 del 20 aprile 1994). In nome dei superiori interessi della collettività si deve porre fine a tale conflittualità, pur comprendendo i punti di vista degli organi e degli uffici rispettivamente coinvolti nella vicenda;

d) sta peraltro cominciando a concretarsi la tentazione di considerare quel Museo come spazio polivalente per iniziative eterogenee o — peggio — come una sorta di magazzino per opere d'arte spesso uniche al mondo, da esporre in mostre esterne (in Italia ed all'estero) senza andare troppo per il sottile sui complessi problemi conservativi di esse (esempi tipici: le difficoltà per il trasporto a Washington e la tutela conservativa *in loco* del «pianoforte Cristofori» nell'anno giubilare 2000; l'opinabile mostra, contemporaneamente realizzata nel febbraio-marzo del medesimo anno su Eduardo De Filippo nei locali del Museo, per una pretesa «ideologica» dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali ed il concorso del soprintendente competente per materia e territorio);

e) la vita del Museo non può prescindere da un uso effettivo della «camera termobarica» (presente nella palazzina attigua come detto prima) per disinfestare ogni due anni gli strumenti musicali tramite azoto (disinfestazione non avvenuta

tuttavia da circa sei anni a causa della mancata predisposizione materiale — da parte delle competenti strutture ministeriali, pure sollecitate più e più volte e reiteratamente — del gas medesimo e dell'idoneo personale tecnico per il funzionamento dell'impianto già adeguato alle vigenti norme di sicurezza) operazione rispondente non solo a conclamate esigenze scientifiche ma riflettentisi anche positivamente sull'igiene e sulla sicurezza del lavoro;

f) solamente un terzo degli strumenti (940) è esposto, mentre per gli altri 1.500 non esiste alcuna possibilità d'esposizione in forza della richiamata mancanza di fondi (anche il personale di custodia risulta insufficiente);

g) le vetrine del Museo presentano rischi di crolli, con possibili conseguenze negative per visitatori, personale di custodia e strumenti;

h) insufficienti, inadatti ed antiquati (cemeteriali, si potrebbe dire) risultano l'allestimento e l'illuminazione delle sale;

i) da circa sette anni nessun restauro agli strumenti musicali ed alle strutture edilizie viene finanziato;

l) la mancata climatizzazione degli ambienti museali (siti, come detto, al primo piano dell'attuale stabile) ha provocato numerosi danni, tutti documentati e denunciati dalla direzione del Museo, i quali si concretano in veri e propri danni erariali (d'altro canto, senza impianto di climatizzazione il secondo piano non sarebbe neppure apribile al pubblico, per l'eccessivo calore che vi si sviluppa durante i mesi estivi);

m) manca un qualsiasi spazio per laboratori di restauro degli strumenti musicali;

n) nessuna proposta, formulata dalla direzione museale per l'acquisto d'importanti strumenti musicali storici, risulta accettata negli ultimi sei anni dai competenti uffici ministeriali (bisognerebbe stabilire, fra l'altro, se tali richieste abbiano

effettivamente compiuto il loro *iter* gerarchico all'interno delle strutture ministeriali attualmente competenti in materia), ed anche le donazioni giacciono di fatto nel limbo delle risposte mancate (evidentemente, la mancanza effettuale di spazi espositivi potrebbe aver indotto alla tentazione di considerarla come alibi per non incamerare tali beni e contemporaneamente per « affossare » quella struttura museale);

o) per ragioni difficilmente identificabili non risulta autorizzata nessuna delle tante mostre proposte dall'attuale direttore del Museo, inerenti alla materia organologica (da alcuni anni non sono stati assegnati neppure fondi per l'attività didattica), mentre gli uffici del Museo non risultano posti in grado di procedere ad alcun aggiornamento e neppure alla redazione nonché alla stampa di disegni tecnici dei principali strumenti musicali (ciò consentirebbe agli studiosi di conoscere la struttura costruttiva degli strumenti stessi, evitando così pericolosi smontaggi conoscitivi; si fornirebbe in questo modo un doveroso servizio pubblico, alla stregua di quanto accade nei più importanti musei stranieri consimili).

3. *Proposte operative.*

A) *Sistemazione logistica ed interventi urgenti sul materiale museale.*

Innanzitutto appare quantomai opportuno garantire sufficiente spazio espositivo agli strumenti musicali attualmente non esposti al pubblico, allo scopo precipuo di non compromettere per il futuro la loro già precaria conservazione. Pertanto si ritiene particolarmente idonea a tale scopo l'acquisizione della palazzina « Capocci », per l'agibilità della quale occorrerebbero i seguenti interventi di prima necessità:

restauro edilizio, ristrutturazione e adeguamento museologico aggiornato di entrambi gli stabili (palazzina « Samoggia », attualmente occupata, e palazzina

« Capocci ») alla vigente normativa in materia di sicurezza;

climatizzazione degli ambienti espositivi esistenti e di quelli futuri;

restauro filologicamente corretto degli strumenti musicali danneggiati o comunque da rendere esponibili (circa 1.500).

B) Nuova ed auspicabile collocazione ordinamentale del Museo: una posizione di « autonomia ».

Il Museo ha una decisa particolarità che lo rende diverso da tutti gli altri: esso, raccogliendo oggetti d'ogni epoca e provenienti da tutto il mondo, non ha una sua precisa collocazione territoriale; soltanto per caso si trova a Roma e, sempre per caso, dipende dalla competente soprintendenza. La raccolta investe, in realtà, più settori d'intervento: quello di natura archeologica (strumenti greci, etruschi, romani), quello delle tradizioni popolari (con riferimento alla parte della collezione ad esso pertinente), quello orientalistico (alcune centinaia di pezzi), quello medioevale, quello rinascimentale-barocco, quello sette-otto-novecentesco e contemporaneo (compresa la piccola sezione futurista) e quello degli strumenti meccanici; nel merito dell'attività museale la relazione meno intensa risulta paradossalmente quella attuale, riguardante i beni artistici e storici (considerando, inoltre, che per sua natura l'attività del Museo non potrebbe essere confinata nel ristretto ambito territoriale di Roma, ma dovrebbe finalmente estendersi almeno all'intero territorio nazionale).

Si ritiene comunque opportuno l'inquadramento della predetta raccolta strumentale in seno al Ministero per i beni e le attività culturali; ma la vita del Museo è oggi del tutto umiliata, priva com'è di fondi e di dignità. Appare pertanto auspicabile ed ormai urgente un mutamento normativo che trasformi la raccolta in un vero « Museo nazionale degli strumenti musicali », inteso (articolo 1 della proposta di legge) come « istituto centrale » dotato

di « autonomia gestionale » e pertanto svincolato dall'attuale collocazione ordinamentale, alla stregua d'altri istituti centrali sotto l'egida del medesimo Ministero (Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, Istituto centrale per la patologia del libro, Istituto centrale per il restauro, in Roma).

Una prova della necessità d'autonomia (normativamente e contabilmente definita in termini generali dall'articolo 2) si può riscontrare nel fatto che, malgrado le continue pressioni esercitate nel tempo da la direzione del Museo, il susseguirsi di ben tre soprintendenti non ha apportato nessun contributo positivo ad un qualsiasi sviluppo del Museo (basti considerare le risibili somme, assegnategli negli ultimi anni). Il persistere in una qualsiasi dipendenza di questo Museo da una qualsivoglia soprintendenza lo costringerebbe inevitabilmente a subire l'incancrenirsi dell'abbandono e del disinteresse in cui esso già si trova; la strada dell'autonomia appare dunque l'unica percorribile.

La trasformazione dell'attuale Museo in istituto centrale autonomo soddisferebbe l'esigenza, vivamente sentita dal nostro Paese, di promuovere la salvaguardia, lo studio, la catalogazione, la raccolta, il restauro e l'esposizione di beni tutelati dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490: strumenti musicali e materiale attinente agli strumenti musicali, aventi interesse artistico, storico, documentario ed archeologico.

In tutto il mondo il dilatarsi degli interessi nel campo della musica, con particolare riferimento agli strumenti musicali antichi, ha fatto emergere come elemento essenziale di ricerca l'indagine sulla loro problematica storica. Ne è conseguito il sorgere ed il costituirsi — all'estero — di centri altamente specializzati, con il compito di promuovere lo studio, la salvaguardia, la raccolta, il restauro e l'esposizione degli strumenti musicali: esempi noti sono, tra i musei più importanti del mondo, le raccolte di Norimberga

(Germanisches Nationalmuseum), di Berlino (Staatliche Institut für Musikforschung Preussischer Kulturbesitz), di Monaco di Baviera (Deutsche Museum), di Lipsia (Karl-Marx-Universität), di Eisenach (Bach-Haus), di Halle (Händel-Haus), quelle di Londra (Victoria and Albert Museum), di Bruxelles (Museo del Conservatorio), di Parigi (Museo del Conservatorio), di New York (Metropolitan Museum), di Washington (Smithsonian Institution), di San Pietroburgo (Istituto per la musica, il cinema ed il teatro), di Praga (National Museum), di Budapest (National Museum), di Copenhagen, di Stoccolma ed altri. In Italia, al contrario, non esiste ancora un istituto dotato d'autonomia consimile: come già detto, l'attuale Museo non può occuparsi di questi beni su tutto il territorio nazionale; anzi, non è ancora costituito giuridicamente come Museo, e tale è soltanto di fatto.

La questione dell'autonomia del Museo s'è posta anche all'attenzione del Parlamento: prova ne sia la proposta di legge n. 7017 presentata il 24 maggio 2000 (e, purtroppo, mai discussa) alla Camera dei deputati dagli onorevoli Aloï, Malgieri Carlo Pace e Napoli (di « Alleanza nazionale »), oltre alla citata interrogazione presentata dall'onorevole Fini nel 1993 e ad altri documenti parlamentari (ad esempio: le interrogazioni parlamentari numeri 3-05133 e 4-29266, entrambe presentate dall'onorevole Aloï rispettivamente il 16 febbraio ed il 30 marzo 2000, l'una sulla denegata considerazione istituzionale per il Museo, l'altra sui citati rischi corsi dall'importantissimo e fragilissimo pianoforte-prototipo settecentesco di Bartolomeo Cristofori in occasione del suo trasferimento temporaneo a Washington — per una mostra al Museo « Smithsonian » —, deciso al vertice ministeriale e concretatosi proprio nell'anno del Giubileo).

Il nuovo istituto autonomo dovrebbe assurgere a centro promozionale di ricerca sugli strumenti musicali antichi, svolgendo quei compiti di studio e coordinamento di tutte le iniziative sulla salvaguardia, la catalogazione, la raccolta ed il restauro degli strumenti musicali.

C) Premessa metodologico-concettuale per il rilancio operativo del Museo.

Oggi il Ministero per i beni e le attività culturali può finalmente offrire risposte concrete a tali istanze. Che cosa fare, allora?

Per operare (nella musica e, particolarmente, nella conservazione degli strumenti musicali) validamente e con attendibilità artistico-scientifica, a nostro modesto avviso è necessario conoscere bene i modelli di riferimento. Tra quelli storicamente determinatisi nella vita del Ministero per i beni e le attività culturali (già Ministero per i beni culturali ed ambientali), certamente inattendibili e sostanzialmente fallimentari si sono rivelati quei « modelli strategici » che, a fronte d'una spettacolarizzazione accentuatamente propagandistica del fenomeno della tutela e conservazione dei beni culturali nonché di talune scoperte scientifiche avutesi nel settore — spettacolarizzazione evidentemente mutuata, in trascrizione goffa, dal « modello Carrà-Baudo-Celentano » —, hanno lasciato in grande maggioranza insoluti e semmai in peggioramento i problemi concretamente posti dalla quotidiana conservazione delle opere d'arte nel loro complesso (anche musicali), specialmente quando il restauro o la conservazione non riscontravano un'attenzione immediata dagli organi decisori (in particolare allorché queste attività non fossero commissionate alla tale ovvero alla talaltra società cooperativa d'un determinato colore ideologico, notoriamente assenti nel settore degli strumenti musicali). Per tutelare efficacemente i beni culturali, i modelli debbono essere altri: per chi si occupa di musica e particolarmente d'organologia (la scienza riguardante la tutela di tutti gli strumenti musicali), modelli di riferimento dovrebbero essere Palestrina, Monteverdi, Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Verdi, Wagner, Mussorgskij, Brahms, Chopin, Franck, Liszt, Puccini, Sgambati, Busoni e quanti altri eminenti musicisti la storia faccia passare in rassegna, ove si ponga mente alla complessa

vicenda del pensiero umano espresso in musica, nonché i costruttori che hanno collaborato con quei musicisti per inventare o migliorare strumenti destinati ad esprimere tale pensiero. Soltanto riferendosi direttamente all'obiettivo validità scientifico-culturale di tali modelli, e non agli esempi offerti talvolta discutibilmente dai demiurghi della comunicazione di pensiero altrui, potrà venir messa a fuoco la volontà d'occuparsi di questo patrimonio culturale nonché di finanziarne adeguatamente il recupero e la riconquista effettiva da parte della collettività; solamente sulla base di questi modelli diretti potranno effettuarsi interventi mirati, che risultino scientificamente e culturalmente attendibili.

D) Un Museo per il futuro.

In Italia l'organologia è coltivata solo settorialmente, per fini non sempre esclusivamente scientifici e spesso tesaurizzando gelosamente (specialmente tra i liutai) quelle informazioni scientifiche, il cui scambio è invece fonte di vero e lungimirante progresso nonché fonte d'accrescimento per una ricchezza complessiva di natura scientifica ed anche economica.

Un'attività scientifica e divulgativa « a tutto campo », promossa dal Museo, potrebbe richiamare adepti, intenditori, amatori dall'Italia e dall'estero. Assai importante sarebbe, inoltre, suscitare in tal senso aiuti concreti (non soltanto economici) dall'Unione europea.

E) Un'occasione per costituire nuovi posti di lavoro.

Il Museo può diventare una grande ed importante sede per la formazione (compresa la ricerca sperimentale) ed il lavoro. Storicamente, a fianco di una giusta valorizzazione del melodramma (determinata in Italia con eccezionale qualità artistica soprattutto nell'Ottocento e nella prima metà del secolo successivo, per l'eccellenza innanzitutto dei compositori e quindi degli interpreti vocali-strumentali) ed in parte del grande repertorio sinfo-

nico, non risultò sufficientemente incoraggiata la musica da camera italiana (che pure ebbe importanza presso quasi tutti i migliori compositori otto-novecenteschi); ciò conseguentemente pose un involontario freno al complessivo fenomeno della ricerca artistica e d'alto artigianato su molti strumenti in uso nel repertorio cameristico.

In controtendenza si propone qui di rivitalizzare la ricerca storico-pratica nel settore, ricorrendo alle migliori risorse intellettuali italiane e non. Specifici « quadri » professionali — in senso lato — dovrebbero essere costituiti e valorizzati, inserendoli nella vita musicale e giuridico-amministrativa del Paese. La sensibilità, che il nuovo Governo dimostra nei confronti di una cultura più autentica, può ottenere sbocco naturale anche con riferimento alle ipotesi che seguono.

F) Il restauro degli strumenti antichi. Finalità artistiche d'attualità.

Secondo le più recenti tendenze nei restauri, gli strumenti andrebbero possibilmente conservati come sono: ciò per non compromettere i dati storici a noi pervenuti. Questa tendenza si scontra con quella (storicamente precedente) che mirava a far comunque produrre allo strumento un suono il quale però non avrebbe corrisposto timbricamente a quello originale, in forza dell'invecchiamento fisiologico del materiale costruttivo (specialmente legno).

Qual è dunque la finalità d'un museo come questo? Essenzialmente quella d'esibire al pubblico, a titolo di documento, strumenti provvisti d'una stratificazione storica: l'unico intervento doveroso è utilizzare lo strumento originale quale prototipo per studiarlo adeguatamente e trarne copie perfettamente funzionanti nonché filologicamente attendibili, in vista della migliore utilizzazione artistico-musicale. In tale settore la ricerca scientifica dovrà rendere giustizia per restauri talvolta incauti (specialmente su organi rinascimentali e barocchi), realizzati decenni addietro sul territorio italiano. Oc-

correrebbe inoltre « isolare » gli strumenti storicamente più importanti del Museo allo scopo d'effettuare una campagna radiografica e fotogrammetrica (come nel resto del mondo), utile a preparare disegni tecnici aventi per finalità quella scientifica, che si converta anche in una congrua e finora inesplorata fonte economica per l'orario. Potrebbe inoltre prevedersi opportunamente la registrazione fonografica (compact-disc) degli strumenti originali funzionanti: ciò — sulla falsariga di quanto già avviene all'estero — potrebbe costituire un veicolo di divulgazione universale dell'attività del Museo ed anche un'ulteriore fonte di reddito per lo Stato italiano.

G) *Il progetto « Città della musica » per la conservazione e la valorizzazione degli strumenti musicali nonché delle tradizioni storico-musicali ad essi legate.*

Per la conservazione e la valorizzazione degli strumenti musicali nonché delle tradizioni storico-musicali ad essi legate, oltreché ai fini della tutela specifica di beni artistici e storici definiti « organologici », si ritiene possibile avviare nell'ambito del rinnovato Museo un progetto per la costituzione di una « Città della musica ». Negli spazi all'uopo individuati (si veda oltre) appare possibile attuare:

manifestazioni di musica colta;

manifestazioni di musica popolare, con particolare riguardo a cicli dedicati a strumenti musicali insoliti o rari;

concerti domenicali tenuti da bande;

mostre dedicate alla musica colta e popolare;

organizzazione di manifestazioni artistiche dal preminente interesse musicale.

Per favorire le attività divulgative della « Città della musica », con normazione delegata possono essere stabilite le modalità fondamentali per il riadattamento architettonico, conforme alla vigente normativa, delle seguenti porzioni territoriali esistenti all'interno della sede in cui è attualmente

sistemata la raccolta da tutelare a cura del Museo:

un *auditorium* per 100 posti a sedere (esistente);

un *auditorium* per 300 posti a sedere (in spazi suscettibili di riadattamento architettonico);

un *auditorium* all'aperto per almeno 2.000 posti a sedere, sull'area compresa tra le palazzine « Capocci » e « Samoggia » (nel rispetto della situazione ambientale, e con l'inserimento di sole strutture mobili che non insistano stabilmente sull'area medesima né la danneggino in alcun modo);

una biblioteca specializzata ed annessa al Museo (in locali esistenti, e finalmente in corso almeno di prima sistemazione);

sale per convegni e corsi (in spazi suscettibili di riadattamento architettonico);

servizi complementari (in locali esistenti e suscettibili di riadattamento architettonico).

Le predette strutture, anche con l'intervento di enti pubblici o privati ed istituti economico-finanziari, dovrebbero ospitare spettacoli di livello nazionale ed internazionale inerenti all'oggetto della tutela operata dal Museo. Le predette strutture potrebbero altresì essere utilizzate da enti autonomi lirico-sinfonici italiani, europei ed extraeuropei per iniziative di speciale livello artistico, secondo i criteri generali stabiliti con provvedimento normativo delegato nonché nel rispetto dei più avanzati livelli di sicurezza interna ed esterna.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentite le autorità comunali, provinciali e regionali territorialmente e funzionalmente competenti, dovrebbe stabilire con proprio decreto (da emanare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali) entro un termine ragionevolmente breve (quattro mesi dopo l'entrata in vigore della legge), le modalità cui

sarebbe necessario attenersi per i provvedimenti destinati a favorire l'accesso al Museo ed alle predette strutture.

Questa possibile « città della musica » potrebbe essere ubicata dov'è ora la sede dell'attuale Museo: in Roma, all'interno del comprensorio avente ingresso nella piazza S. Croce in Gerusalemme, prestigioso luogo anche all'aperto dove potrebbe essere allestita — nel rispetto assoluto dell'ambiente archeologico esistente — una platea per svariati eventi musicali. Dunque gli spazi necessari esistono già (3.000 metri quadrati coperti, attualmente disponibili; altrettanti potrebbero essere disponibili in breve tempo, coperti anch'essi, senza contare il predetto spazio aperto).

La nuova struttura potrebbe anche ospitare — fra l'altro — attività divulgativa e convegnistica di livello nazionale ed internazionale in materia musicale, attività che da un lato contribuisca al progresso scientifico nello studio di tale disciplina, dall'altro riavvicini la gente ad una vera cultura musicale che, pure storicamente fondata su nobilissime tradizioni anche e cospicuamente italiane, appare oggi difficilmente identificabile e addirittura, spesso, non riconosciuta come proprio patrimonio individuale, e pertanto a rischio di perdita.

H) Attività d'informazione e formazione tecnico-scientifico-culturale.

Le attività d'informazione e formazione tecnico-scientifico-culturale dovrebbero avere un ruolo di speciale importanza nel rilancio del Museo.

La struttura museale dovrebbe organizzare nella propria sede corsi annuali d'organologia dedicati alla conoscenza storico-tecnica di tutti gli strumenti musicali, con particolare riguardo alle attività di restauro. Tali corsi dovrebbero esser tenuti da docenti organologi e musicologi di chiara fama italiani, europei ed extraeuropei. La loro sede potrebbe essere individuata nel piano superiore della palazzina attualmente occupata dal complesso museale.

Sullo sfondo dell'intera attività destinata a ruotare attorno al Museo, appare in forte evidenza la necessità di organizzare corsi professionali destinati alla conoscenza degli strumenti musicali, alloro restauro ed all'esecuzione di copie. Tutti questi argomenti esulano completamente da qualsiasi progetto sia delle università che dei conservatori italiani.

Il Museo dovrebbe promuovere ogni attività scientifica ed operativa di tutela sugli strumenti musicali storici presenti nel territorio italiano; dovrebbe costituire un archivio centrale degli strumenti musicali storici (specialmente italiani), in modo che gli interventi sul patrimonio organologico siano coordinati con le ricerche organologiche e musicologiche avviate nell'ambito universitario internazionale. A questi fini, con specifici decreti e nel rispetto delle competenze di cui alla legge 17 dicembre 1962, n. 1863 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, il Museo dovrebbe acquisire per conto dello Stato italiano strumenti musicali, che si rivelino suscettibili di tutela specifica per il loro notevole interesse storico, anche da depositi già acquisiti o da archivi privati già complessivamente tutelati. Tali strumenti dovrebbero esser collocati nel Museo; qualora non fosse possibile o non si rendesse opportuna l'acquisizione, al Museo dovrebbe venir concessa la possibilità d'effettuare collegamenti pariordinati con altri musei e raccolte (pubblici o privati) per esclusivi fini di tutela storico-musicale e nella salvaguardia delle rispettive competenze gestionali.

Tutto ciò potrà rivelarsi utile, oltretutto per la miglior tutela degli strumenti « musealizzati » (con riferimento anche all'identificazione dei rispettivi metodi e tecniche di costruzione), anche e soprattutto per impedire il furto o la sottrazione nonché l'eventuale esportazione illegale ed il traffico illecito di strumenti musicali di grande valore storico-artistico ed economico, soprattutto se non appartenenti al Museo.

I) Una speciale formazione per il restauro e la conservazione d'organi storici.

In relazione ad esigenze di particolare ed urgente rilevanza storico-musicale e per ulteriore incentivo ad una qualificata occupazione lavorativa specialmente giovanile, nella sede del Museo (od in un altro idoneo locale in Roma, funzionalmente dipendente dal Museo stesso) dovrebbe essere istituito (con normazione derivata, e sotto l'alta sorveglianza del Ministero per i beni e le attività culturali) un corso biennale di « restauratore organario » per il restauro d'organi storici, finanziato nell'ambito del bilancio dello Stato nonché attraverso eventuali fondi dell'Unione europea. Tale corso, che non dovrebbe occuparsi d'attività lucrative inerenti alla costruzione d'organi nuovi, per l'attività didattica s'avvarrebbe d'esperti di chiara fama italiani, europei od extraeuropei, in modo che gli interventi sul patrimonio organario siano coordinati con le ricerche organologiche e musicologiche avviate nell'ambito universitario internazionale. Al termine del corso sarebbe rilasciato un attestato di frequenza.

Il Museo dovrebbe inoltre promuovere ogni attività scientifica ed operativa di tutela sugli oltre ventimila (!) organi storici presenti nel territorio italiano (e parzialmente schedati dalle singole Soprintendenze ministeriali competenti per territorio); dovrebbe costituire un settore d'archivio, riguardante tutte le informazioni sugli organi e sugli organari, quale settore specializzato dell'archivio centrale di cui s'è detto. Il Museo promuoverebbe inoltre un censimento ufficiale degli organi italiani, insieme ad un albo dei costruttori storici italiani d'organi; i dati risultanti da tale censimento potrebbero esser collocati su rete elettronica, per la loro più idonea e tempestiva divulgazione universale. Il Ministero per i beni e le attività culturali, previa segnalazione e documentata attività istruttoria da parte del Museo, promuoverebbe iniziative per la tutela d'importanti organi storici da parte dell'UNESCO, quale patrimonio dell'umanità.

È da notare che — a prescindere dai costruttori — sono proprio gli organisti a conoscere meglio le risorse tecniche ed espressive degli organi. Curiosamente, questa regola spesso non vale per musicisti d'altre discipline strumentali.

L) Un archivio italiano per il pianoforte.

Un'iniziativa di tutela e conservazione analoga a quella precedente potrebbe riguardare il *pianoforte*. L'Italia la nazione che vide nascere il pianoforte (Bartolomeo Cristofori, sullo scorcio finale del secolo XVII): la nascita dello strumento è stata recentemente celebrata in tutto il mondo, eccetto che in Italia (s'è preferito trasferire rischiosamente il « pianoforte Cristofori » all'estero e sostituire le celebrazioni dell'inventore con l'ennesima manifestazione per Eduardo de Filippo...!).

Si ritiene importante costituire un albo dei costruttori italiani del pianoforte dalle origini ai giorni nostri: uno strumento che nel nostro Paese si tipizza a seconda delle regioni in cui è costruito. Per le modalità attuative ci si potrebbe rifare sostanzialmente (con adattamenti) a quanto proposto nella presente relazione in ordine alla tutela degli organi storici italiani.

M) Archivi italiani per la liuteria e gli strumenti a fiato.

Altre iniziativa di tutela e conservazione (criteri fondamentali d'intervento: conoscenza storica e restauro; in particolare, per evitare rischi ai beni, il restauro deve essere affidato a personale specializzato che non sempre è reperibile in Italia), nonché la redazione e la divulgazione telematica (si veda quanto detto a proposito degli organi) dei rispettivi albi di costruttori storici italiani, dovrebbero riguardare:

la liuteria. Si tratta anche in questo caso di un settore conosciuto — oltre che

dai costruttori e dai commercianti — nell'ambito ristretto dei musicisti che si dedicano ai rispettivi strumenti. Il settore è stato dominato per oltre un secolo (tra l'Ottocento ed il Novecento) da commercianti ed esperti anglo-francesi, pur essendo l'Italia la terra d'elezione per questi strumenti (per violini, viole, violoncelli e contrabbassi basti pensare ai costruttori Amati, Guarnieri e soprattutto Stradivari grandissima tradizione anche per liuti, chitarre, mandolin, eccetera);

gli strumenti a fiato (legni e simili, ottoni a timbro chiaro ed a timbro scuro).

Basti dire che la « collezione Gorga » del Museo è la più vasta al mondo tra quelle pubbliche, anche per i « fiati »; ma la maggior parte di questa (strumenti a fiato ottocenteschi) non è esposta.

4. Conclusioni.

A) *Il personale del Museo e la congruità della sua riorganizzazione strutturale.*

Le professionalità per lavorare a buon titolo nel Museo esisterebbero, ma non risultano adeguatamente operative per fattori vari ed eterogenei, evidenti anche attraverso gli irrisori investimenti nell'istruzione e nella ricerca scientifica finora registrati in forza d'un andazzo politico ben noto e storicamente consolidato nonché responsabile primario d'ignoranza, incuria, superficialità e miopia culturale: le medesime malattie che rischiano di condannare l'Italia ad un prossimo suicidio scientifico-culturale, se non si porrà rimedio urgente a quei fattori di dissesto e disgregazione culturale. Questa situazione induce le persone coscienziose ad operare « senza rete » nella quotidiana attività lavorativa: nello Stato italiano il lavoro reso nell'esclusivo interesse di una collettività, la quale reclama interventi culturali nel segno della riscoperta delle proprie radici nonché di un'identità vera e non convenzionale, dovrà essere finalmente garantito nella sua riuscita.

Finalmente vari segnali di rinnovato interesse per il problema sembrano favorire un serio rilancio dell'attività musicale, nel segno d'un recupero d'interesse per la storia della musica quale profonda espressione culturale. I progetti da realizzare risponderanno certamente alle vere richieste di una società sempre più consapevole dei propri valori culturali, secondo efficienza nonché efficacia, tempestività, economicità, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; il rispetto di questi principi impedirà che il rilancio del Museo diventi un pretesto per ipotetici appalti faraonici ed incongruenti, i quali non sarebbero legittimati dalla collettività e si tradurrebbero per l'erario in costi ingiustificabili. L'attuale Governo già fornisce invece segnali sicuri di sensibilità e determinazione in favore di un crescente fermento culturale: così facendo, connoterà meritoriamente l'azione politica della maggioranza e, soprattutto, provvederà a fare veramente propria la causa della cultura musicale in Italia, aiutando il Museo degli strumenti musicali a nascere.

B) *Copertura finanziaria.*

L'onere derivante dalla proposta di legge può essere oggi valutato in complessivi 15 milioni di euro, riguardanti innanzitutto un adeguamento essenzialmente strutturale-architettonico degli edifici monumentali. Si tratta di lavori che dovrebbero essere affidati innanzitutto alla Soprintendenza competente per territorio, che opererà di intesa col Museo per gli aspetti artistico-tecnici dei beni da tutelare: circa 12,5 milioni di euro per il restauro propriamente detto, la ristrutturazione e l'adeguamento delle due palazzine alla vigente normativa, la climatizzazione nelle sale espositive. A tale importo sarebbero aggiunti i fondi (circa 2,5 milioni di euro) occorrenti per i restauri più urgenti degli strumenti musicali; la gestione di questi ultimi fondi continuerebbe a far capo alla competente Soprintendenza di Roma.

C) Osservazioni finali.

Si ritiene, quindi, che la sottolineata esigenza di promuovere la predetta struttura museale e d'incrementarne le potenzialità sia in linea con una seria e concreta politica di rilancio complessivo delle attività per la tutela dei beni culturali. Risulta infatti urgente progettare nonché — soprattutto — concretare iniziative per la tutela dei musei statali di Roma (che sono vero patrimonio di tutto il mondo civile) e particolarmente per il Museo degli strumenti musicali, in ordine al quale le inadempienze costituirebbero per il futuro un danno irreparabile nei confronti della cultura musicale e dell'immagine dell'Italia. La cura e la dedizione personale, spesso animate da autentico spirito pionieristico, non bastano più a completare e gestire una realtà storico-artistica ed organizzativa tanto complessa, come quella descritta; occorre perciò anche un inter-

vento pubblico ben mirato, che finalmente affianchi quanti così lodevolmente hanno profuso impegno, tempo ed energia per mantenere vivo l'oggetto di una passione durata tutta una vita ed avente riscontro obiettivo nei valori culturali di una Nazione e dell'umanità tutta.

L'obiettività e l'urgenza delle circostanze impongono una tutela specifica del Museo nazionale degli strumenti musicali, per motivi di sostanziale rispetto delle plurimillenarie ed elevatissime tradizioni musicali italiane (da riscoprire e valorizzare, prima che altri se ne appropriino), nonché per una ricerca storica che in materia nuovamente orienti in modo saggio la popolazione italiana al bello e faccia lievitare sani fermenti culturali (esistenti e vitali, ma troppo spesso obliterati od almeno sottovalutati) verso il nuovo con criteri di seria e ponderata validità artistica. Per tali motivi si confida, dunque, nell'approvazione della presente proposta di legge da parte del Parlamento sovrano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Museo nazionale degli strumenti musicali: principi fondamentali).

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare la specifica categoria di beni culturali costituita dagli strumenti musicali, è istituito il Museo nazionale degli strumenti musicali, di seguito denominato « Museo ».

2. Il Museo, è istituito centrale del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.

3. Il Museo è istituzionalmente deputato a tutelare, conservare e valorizzare gli strumenti musicali ivi presenti, in ordine alla variegata tipologia di essi, alla loro artigianalità, alla loro storia tecnica e musicale. Il Museo promuove, altresì, ogni attività scientifica ed operativa di tutela sugli strumenti musicali storici presenti nel territorio italiano, compresi quelli presenti nelle chiese od in altri luoghi di culto.

4. Il Museo è dotato di autonomia amministrativa e contabile; è altresì dotato di appositi organi preposti alla gestione, alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio custodito. Il Museo rappresenta:

a) il centro di raccordo con gli altri Musei, italiani e stranieri, aventi il medesimo oggetto di tutela;

b) il centro promotore di attività didattiche da svolgere sul territorio, indirizzate alla conoscenza tecnica degli strumenti nonché alla loro storia ed ai metodi di restauro.

5. Nell'esercizio della propria attività istituzionale, il Museo può definire e concordare interventi di enti pubblici o privati ed istituti economico-finanziari. Tali interventi sono finalizzati alla promozione

d'iniziative ed attività culturali, idonee a favorire la conoscenza dal patrimonio conservato.

6. Il Museo ha sede in Roma, all'interno del comprensorio avente ingresso nella piazza Santa Croce in Gerusalemme, al numero civico 9/A; il complesso unitario della struttura museale è articolato in due palazzine, attualmente denominate « Capocci » e « Samoggia ».

ART. 2.

(Norme generali per l'organizzazione e per il funzionamento amministrativo-contabile nonché per la disciplina del servizio di cassa del Museo nazionale degli strumenti musicali).

1. L'organizzazione, la sistemazione logistica, la dotazione organica di personale e la sua qualificazione professionale, il funzionamento amministrativo-contabile nonché la disciplina del servizio di cassa del Museo nazionale degli strumenti musicali sono disciplinati con uno o più regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti integrano, modificano e coordinano le disposizioni sull'ordinamento e sul personale destinato al Museo nazionale degli strumenti musicali, nell'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nei commi successivi.

2. L'autonomia della ricerca scientifica e tecnica del Museo nonché la sua autonomia amministrativa e contabile si esplicano nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, n. 501, ed in conformità agli atti di indirizzo politico amministrativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo deve prevedere che:

a) il comitato di gestione, organo direttivo del Museo, eserciti le attività di tutela e valorizzazione degli strumenti mu-

sicali sottoposti alla propria competenza, adempia alle attribuzioni finanziarie e contabili, risponda al Ministro per i beni e le attività culturali circa la realizzazione degli obiettivi e dei programmi ministeriali;

b) il comitato di gestione del Museo sia così composto:

1) dal direttore del Museo, presidente;

2) dai direttori dei laboratori e dal capo del servizio amministrativo;

3) da due funzionari dell'area direttivo-professionale confluiti nell'area « C », come individuata dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato per il personale non dirigenziale del comparto dei ministeri, in possesso dei requisiti culturali per l'accesso alla dirigenza ed appartenenti rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze;

4) da un impiegato dell'ufficio amministrativo del Museo con funzioni di segretario;

c) siano definiti come organi direttivi individuali del Museo:

1) il direttore;

2) il capo del servizio amministrativo;

3) i direttori dei laboratori o dei servizi;

d) il comitato di gestione si riunisca in adunanza ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria sia convocato dal direttore dell'istituto o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti;

e) per la validità delle deliberazioni del comitato sia necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, compreso almeno uno dei due funzionari di cui al numero 3) della lettera *b)*;

f) le deliberazioni siano adottate a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevalga il voto del presidente;

g) il direttore:

1) soprintenda all'attività ed al funzionamento del Museo, nonché ne determini le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici, in base alla programmazione di cui al comma 2;

2) disponga tutto quanto riguarda i particolari incarichi che devono essere svolti dal personale per il migliore raggiungimento delle finalità del Museo;

3) impegni ed ordini le spese nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, previa deliberazione del comitato di gestione;

4) emetta e firmi, congiuntamente con il capo del servizio amministrativo, le reversali d'incasso ed i mandati di pagamento, documenti contabili che devono contenere gli elementi essenziali per essi previsti dal regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

5) in caso di temporanea assenza od impedimento, sia sostituito da un funzionario dell'area direttivo-professionale confluito nell'area « C », come individuata dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato per il personale non dirigenziale del compatto dei ministeri, in possesso dei requisiti culturali per l'accesso alla dirigenza nonché in servizio nel Museo con funzioni dirigenziali vicarie, o, in mancanza, dal funzionario della medesima area professionale più anziano;

6) per il coordinamento dell'attività del Museo, il direttore s'avvalga di una segreteria tecnica composta da personale in servizio nel medesimo;

h) il capo del servizio amministrativo coadiuvi il direttore del Museo nello svolgimento dell'azione amministrativa, diriga e coordini l'attività degli uffici dipendenti sotto i profili amministrativo e contabile, firmi congiuntamente con il direttore le reversali d'incasso ed i mandati di pagamento;

i) possano essere eseguiti in economia, attingendo dal fondo assegnato annualmente con la legge d'approvazione del

bilancio dello Stato e dai proventi esterni, e secondo la procedura di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, singoli servizi e disposti acquisti di singoli beni necessari per il miglior espletamento delle attività del Museo in relazione all'oggetto e con le modalità previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

l) quando il Museo debba rivolgersi a ditte estere, il contratto possa essere stipulato a trattativa privata anche quando la ditta estera richieda che all'ordine s'accompagni l'accreditamento di parte o di tutta la somma pattuita, purché tale accreditamento sia fatto a titolo cauzionale presso un istituto estero di credito, e sia esigibile dalla ditta fornitrice solamente dopo la consegna e il collaudo della fornitura;

m) il deposito cauzionale, relativo ai contratti di cui alla lettera *l)*, sia disposto dal comitato di gestione con delibera motivata;

n) i contratti siano stipulati dal direttore del Museo o da un suo delegato, previa deliberazione del comitato di gestione che successivamente li approvi, ed il capo del servizio amministrativo funga da ufficiale rogante;

o) il Museo, per il conseguimento delle proprie finalità, provveda direttamente alle spese per l'acquisizione di beni, apparecchiature, strumenti e servizi di cui alla lettera *i)*;

p) il comitato di gestione, all'inizio di ogni quadriennio, nomini una commissione composta dal capo del servizio amministrativo con funzioni di presidente, dal direttore dell'ufficio tecnico e da due funzionari dell'area direttivo-professionale confluiti nell'area « C », come individuata dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri, in possesso dei requisiti culturali per l'accesso alla dirigenza, nonché da un dipen-

dente del servizio amministrativo con funzioni di segretario;

q) la commissione di cui alla lettera *p)* esprima pareri in ordine all'indispensabilità della spesa ed alla congruità del prezzo sulle materie di cui alla lettera *i)*, nonché sulla convenienza d'utilizzazioni ulteriori dei beni di cui alla lettera *o)*, divenuti tecnicamente obsoleti, nonché sul loro valore di stima quando ne risulti conveniente l'alienazione o la permuta;

r) l'esercizio finanziario cominci il 1° gennaio e termini il 31 dicembre del medesimo anno, e ad esso siano riferiti il bilancio preventivo nonché il rendiconto di gestione di cui alla lettera *s)*, documenti contabili da formulare in termini di competenza e di cassa;

s) al bilancio preventivo, predisposto dal comitato di gestione, siano unite una copia del verbale di deliberazione e la giustificazione delle differenze degli stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente, mentre al rendiconto di gestione, siano allegati un'illustrazione dei dati consuntivi, i documenti giustificativi delle spese effettuate ed una copia dell'estratto-conto emesso dall'istituto bancario cui sia affidato il servizio di cassa ai sensi del comma 4, copia munita del visto del direttore dell'istituto bancario medesimo;

t) nel preventivo di spesa sia iscritto un fondo di riserva; destinato a fronteggiare spese impreviste che si verifichino nel corso del periodo di gestione, e da tale fondo, a carico del quale non possono essere emessi mandati di pagamento, siano tratte, previa delibera del comitato di gestione, le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti riguardanti gli oneri relativi alle anzidette necessità;

u) le spese siano contenute nei limiti degli stanziamenti di bilancio, mentre ad eventuali maggiori esigenze finanziarie verificantisi nel corso del periodo di gestione si possa far fronte con:

1) prelievo dell'eventuale avanzo d'amministrazione dell'esercizio precedente, iscritto come prima posta del bi-

lancio di previsione riguardante l'esercizio successivo a quello cui il medesimo avanzo si riferisca;

2) impiego d'eventuali nuove o maggiori entrate accertate;

3) storni delle somme necessarie da capitoli di spesa che presentino disponibilità finanziarie, il cui impiego non sia prevedibile nel periodo di gestione;

v) le proposte di variazione siano deliberate, salva comprovata necessità, non oltre il 31 ottobre dell'anno cui attenga il preventivo di spese cui si riferiscano, e siano comunicate al competente ufficio del Ministero per i beni e le attività culturali entro quindici giorni dalla data della loro deliberazione effettuata dal comitato di gestione, e tutte le variazioni al preventivo di spesa siano approvate dal Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere inoltre che:

a) il Museo, per il servizio di cassa tenga le disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629, salvo che non sia autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze a trasferire le somme medesime dai conti correnti con il Tesoro in conti correnti presso un istituto di credito, secondo le disposizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 629 del 1966;

b) l'istituto di credito sia scelto dal comitato di gestione in base ad esame comparativo, e la designazione dell'istituto prescelto sia comunicata dal Museo al competente ufficio del Ministero per l'autorizzazione di cui alla lettera a);

c) spetti all'istituto bancario incaricato del servizio di cassa:

1) riscuotere le assegnazioni annuali disposte dal Ministero a favore del Museo per il suo funzionamento e per le spese d'ufficio;

2) riscuotere i proventi derivanti al Museo dallo svolgimento delle sue attività,

ovvero qualunque altra somma o provento designato od affidato al Museo per scopi particolari;

3) pagare le spese stanziare in bilancio sopra ordini od assegni firmati dal direttore del Museo ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da un funzionario dell'istituto a ciò delegato dal comitato di gestione ed appartenente all'area « C », come individuata dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato per il personale non dirigenziale del comparto dei ministeri, in possesso dei requisiti culturali per l'accesso alla dirigenza;

4) custodire i titoli ed i valori, spettanti al Museo od affidati al medesimo per deposito;

d) il servizio di cassa sia effettuato, in ogni caso, da un solo istituto bancario mediante un unico conto corrente;

e) il comitato di gestione possa autorizzare, sotto la propria responsabilità, il direttore o il segretario del comitato stesso a riscuotere somme spettanti al Museo ed aventi carattere di provento, mentre le somme riscosse siano riversate sul conto corrente bancario entro il termine massimo di dieci giorni;

f) per fronteggiare il pagamento delle minute spese, il comitato di gestione deliberi un'anticipazione al capo del servizio amministrativo nella misura che reputi necessaria e comunque non superiore a 2.500 euro annui, mentre le spese relative siano autorizzate dal direttore del Museo, e l'anticipazione sia reintegrata quando occorra con delibera del comitato di gestione su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti di spesa vistati dal direttore del Museo;

g) alla fine dell'esercizio finanziario il capo del servizio amministrativo versi la somma residua all'istituto bancario che effettui servizio di cassa, unendo al rendiconto finale la relativa ricevuta.

5. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà altresì prevedere che:

a) i beni relativi al Museo siano concessi in uso a questo ed appartengano

al patrimonio dello Stato, nell'osservanza delle norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché delle istruzioni generali sui servizi del provveditorato generale dello Stato, e delle disposizioni emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

b) i beni siano assunti dal direttore del Museo, con debito di vigilanza, in consegna effettuata per mezzo degli inventari;

c) all'atto della cessazione dell'ufficio da parte del direttore, il passaggio di gestione avvenga mediante ricognizione generale dei beni, in contraddittorio tra il consegnatario uscente o i suoi aventi causa e il consegnatario subentrante, con l'intervento d'un funzionario incaricato dal Ministero per i beni e le attività culturali;

d) la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori sia affidata, con attestazione in apposito verbale, dal direttore del Museo al direttore di laboratorio, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio originale, sottoscritti dal direttore del Museo e dal direttore di laboratorio interessato che risponde del materiale affidatogli;

e) nel caso di mutamento del direttore di laboratorio, a questi sia attribuito l'obbligo di fare la riconsegna al direttore del Museo.

ART. 3.

(Progetto « Città della musica »).

1. Per la conservazione e la valorizzazione degli strumenti musicali e delle tradizioni storico-musicali ad essi legate, nonché ai fini della tutela specifica di beni artistici e storici definiti « organologici », nell'ambito del Museo è avviato un progetto per la costituzione della « Città della musica ». Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

2. Negli spazi individuati dal comma 3 sono attuate le seguenti iniziative:

a) manifestazioni di musica colta;

b) manifestazioni di musica popolare, con particolare riguardo a cicli dedicati a strumenti musicali insoliti o rari;

c) concerti domenicali tenuti da bande;

d) mostre dedicate alla musica colta e popolare;

e) manifestazioni artistiche dal preminente interesse musicale.

3. Per favorire le attività divulgative del progetto « Città della musica » ai sensi del comma 2, con il regolamento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per il riadattamento architettonico, conforme alla vigente normativa, delle seguenti porzioni territoriali esistenti all'interno della sede in cui è attualmente sistemata la raccolta da tutelare a cura del Museo:

a) un *auditorium* per cento posti a sedere, esistente;

b) un *auditorium* per trecento posti a sedere, in spazi suscettibili di riadattamento architettonico;

c) un *auditorium* all'aperto per almeno duemila posti a sedere, sull'area compresa tra le palazzine Capocci e Samoggia, nel rispetto della situazione ambientale e con l'inserimento di sole strutture mobili che non insistano stabilmente sull'area medesima né la danneggino in alcun modo;

d) una biblioteca specializzata ed annessa al Museo, in locali esistenti;

e) sale per convegni e corsi nonché laboratori di restauro, in spazi suscettibili

di riadattamento architettonico di pertinenza del Museo;

f) servizi complementari, in locali esistenti e suscettibili di riadattamento architettonico.

4. Le strutture di cui al comma 3, anche con l'intervento di enti pubblici o privati ed istituti economico-finanziari, sono destinate ad ospitare spettacoli di livello nazionale ed internazionale inerenti all'oggetto della tutela operata dal Museo. Le medesime strutture possono altresì essere utilizzate da enti autonomi lirico-sinfonici italiani, europei ed extraeuropei per iniziative di speciale livello artistico, secondo i criteri generali stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, nonché nel rispetto dei più avanzati livelli di sicurezza interna ed esterna.

5. Con riferimento agli strumenti musicali storicamente più rilevanti del Museo sono predisposti, previo esame radiografico e fotogrammetrico degli strumenti medesimi, disegni tecnici per finalità di divulgazione scientifica nei confronti di enti, organismi e persone, pubblici o privati; per le medesime finalità è predisposta altresì la registrazione fonografica, con aggiornati mezzi tecnici, degli strumenti originali funzionanti. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono annualmente stabilite le condizioni economiche per l'acquisto di copie del predetto materiale, in relazione ad importi non superiori a quelli riscontrabili nel libero mercato.

6. Il progetto « Città della musica » è collocato nel complesso architettonico del Museo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le autorità comunali, provinciali e regionali territorialmente e funzionalmente competenti, stabilisce con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali entro quattro mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge, le modalità e i provvedimenti destinati a favorire l'accesso al Museo ed alle strutture di cui al comma 3.

ART. 4.

(Attività di informazione e formazione tecnico-scientifico-culturale. Norme generali per la tutela di strumenti musicali aventi speciale rilevanza storico-artistica).

1. Il Museo organizza nella propria sede corsi annuali d'organologia dedicati ad un'approfondita conoscenza storico-tecnica di tutti gli strumenti musicali. Tali corsi professionali, destinati principalmente alla conoscenza degli strumenti musicali nonché al loro restauro ed ai criteri storico-tecnico-scientifici per l'esecuzione di copie, sono tenuti all'interno della sede museale da docenti organologi e musicologi di chiara fama italiani, europei ed extraeuropei.

2. Il Museo promuove ogni attività scientifica ed operativa di tutela sugli strumenti musicali storici presenti nel territorio italiano. Costituisce un archivio centrale degli strumenti musicali storici, in modo che gli interventi sul patrimonio organologico siano coordinati con le ricerche organologiche e musicologiche avviate nell'ambito universitario internazionale. A questi fini, con specifici decreti e nel rispetto delle competenze di cui alla legge 17 dicembre 1962, n. 1863, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, acquisisce per conto dello Stato italiano strumenti musicali che si rivelino suscettibili di tutela specifica per il loro notevole interesse storico, anche da depositi già acquisiti o da archivi privati già complessivamente tutelati. Tali strumenti sono collocati nel Museo; in caso di impossibilità o di inopportunità di procedere all'acquisizione, il Museo può effettuare collegamenti pariordinati con altri musei e raccolte, pubblici o privati, per esclusivi fini di tutela storico-musicale e nella salvaguardia delle rispettive competenze gestionali.

3. In relazione ad esigenze di particolare ed urgente rilevanza storico-musicale e per incentivare una qualificata occupazione lavorativa, specialmente giovanile, nella sede del Museo o in altro idoneo

locale a Roma, funzionalmente dipendente dal Museo stesso, può essere istituito, sotto l'alta sorveglianza del Ministero per i beni e le attività culturali, un corso biennale di « restauratore organario » per il restauro d'organi storici, finanziato con risorse a carico del bilancio dello Stato nonché attraverso eventuali fondi comunitari. L'attività didattica del corso è affidata ad esperti di chiara fama italiani, europei od extraeuropei, ed è organizzata in modo che gli interventi sul patrimonio organario siano coordinati con le ricerche organologiche e musicologiche avviate nell'ambito universitario internazionale. Al termine del corso è rilasciato un attestato di frequenza.

4. Il Museo promuove ogni attività scientifica ed operativa di tutela sugli organi storici presenti nel territorio italiano; costituisce un settore d'archivio, riguardante tutte le informazioni sugli organi e sugli organari, quale settore specializzato dell'archivio centrale di cui al comma 2. Il Museo promuove inoltre un censimento ufficiale degli organi italiani ed un albo dei costruttori storici italiani d'organi, i dati risultanti da tale censimento sono collocati su rete telematica, per la loro più idonea e tempestiva divulgazione. Il Ministero per i beni e le attività culturali, previa segnalazione e documentata attività istruttoria da parte del Museo, promuove iniziative per la tutela d'importanti organi storici da parte dell'UNESCO, quale contributo in favore della conservazione del patrimonio dell'umanità.

5. Con le medesime modalità stabilite al comma 4 per la tutela degli organi storici, nella sede del Museo sono costituiti:

a) un archivio italiano del pianoforte ed un albo dei costruttori italiani del pianoforte dalle origini all'epoca attuale;

b) archivi italiani finalizzati alla conoscenza storica, alla tutela, alla conservazione ed al restauro della liuteria e degli strumenti a fiato, nonché corredati dai rispettivi albi di costruttori storici italiani dalle origini all'epoca attuale.

6. Alla attuazione delle attività disciplinate dal presente articolo si provvede con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(*Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*).

1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo 2, dopo le parole: « storico, artistico », è inserita la seguente: « , organologico »;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: « interesse artistico, storico » è inserita la seguente: « , organologico »; al medesimo comma dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) i beni organologici collocati nelle collezioni pubbliche, in quelle private e nelle chiese od in altri luoghi di culto »;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente :

« f-bis) gli strumenti musicali »;

d) all'articolo 123, dopo le parole: « artistico, storico », è inserita la seguente: « , organologico »;

e) all'allegato « A », alla categoria dei beni è aggiunta, in fine, la seguente voce:

« 16. Strumenti musicali » e ai valori applicabili di cui al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente: « 16. Strumenti musicali ».

ART. 6.

(*Copertura finanziaria*).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno

2002 in complessivi 15 milioni di euro, di cui 12,5 milioni di euro per l'adeguamento strutturale ed architettonico del Museo da parte della competente Soprintendenza e 2,5 milioni di euro per il restauro dei beni custoditi dal Museo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 1000 = € 0,52



14PDL0020780